

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1094)	87
PRESIDENTE	87, 88
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	88
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore TRABUCCHI: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>).	88
PRESIDENTE	88
BARONI, <i>Relatore</i>	88
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	88
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	89

Discussione del disegno di legge: Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato; la V Commissione ha espresso parere favorevole.

In assenza del relatore onorevole Sinisio, svolgerò io stesso una breve relazione.

Il provvedimento in esame, disponendo l'adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, risponde ad una ovvia ed evidente esigenza di perequazione, esigenza che nasce da una disparità di trattamento che doveva essere corretta e che, attraverso il presente disegno di legge, viene eliminata.

Ritengo, quindi, di poter raccomandare alla approvazione degli onorevoli colleghi un provvedimento che risponde ad evidenti ragioni di giustizia e che è stato confortato dalla approvazione della II Commissione permanente del

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

Senato e dal parere favorevole della V Commissione della Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla giustizia*. Poiché si tratta di una giusta ed attesa perequazione di trattamento economico, il Governo raccomanda il provvedimento all'approvazione della Commissione nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 79, è stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° luglio 1959:

	Celibi	Coniugati
Ispettore generale . . . L.	156.000	228.000
Direttore capo . . . »	144.000	216.000
Direttore superiore . . . »	132.000	204.000
Direttore »	120.000	192.000
Vice direttore »	102.000	180.000
Vice direttore aggiunto »	84.000	168.000

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo » (1093).

La proposta di legge è già stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 aprile 1959, ed è stata trasmessa dal Presidente del Senato al Presidente della nostra Assemblea in data 21 aprile 1959.

Il relatore, onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge del senatore Trabucchi mira a semplificare la procedura relativa all'acquisto di beni immobili da parte di Enti soggetti a controllo governativo.

È noto che l'articolo 17 del Codice civile dichiara inefficaci gli acquisti di beni immobili da parte di persone giuridiche qualora manchi l'autorizzazione governativa, autorizzazione che, per l'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

Le difficoltà di questa procedura sono sentite in modo particolare dagli enti fieristici che, ogni anno, per necessità inerenti alla loro struttura ed alle loro funzioni devono allargarsi acquistando zone di terreno nuove, anche in sostituzione di altri tratti di terreno che vengono nella determinazione di alienare. Di qui la proposta di legge in esame, la quale sancisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile è sostituita — agli effetti degli enti fieristici — dall'autorizzazione del Ministero sotto il cui controllo opera l'ente fieristico stesso, e crea anche una sanatoria per quelle operazioni già effettuate dai singoli enti e per le quali non era stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 17 citato.

Il relatore ritiene che la proposta di legge possa essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole al provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici aventi personalità giuridica e operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione relative.

(È approvato).

ART. 2.

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

il Ministero competente abbia autorizzato l'acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

(È approvato).

ART. 3.

La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullità.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Adeguaento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1094):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1093):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei, Andreucci, Ballesi, Baroni, Bisantis, Breganze, Comandini, Dante, Dominedò, Fiumanò, Fracassi, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Isgrò, Kuntze, Mariconda, Migliori, Misasi, Musotto, Penacchini, Sforza, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI